

Progetto di regolamento relativo alle modifiche del regolamento sull'allevamento di polli e tacchini domestici

Base giuridica: Definito dal ministero dell'Agricoltura e dell'alimentazione (data), ai sensi delle sezioni 8, 9, 19, 23 e 24 della legge n. 97 sul benessere degli animali del 19 giugno 2009, cfr. regio decreto n. 814 dell'11 giugno 2010.

Al riferimento SEE è aggiunto quanto segue:

Allegato I, capitolo I, sezione 9.1, punto 13, dell'accordo SEE (direttiva 2007/43/CE).

L'Autorità di vigilanza EFTA è stata informata dei regolamenti conformemente ai requisiti di cui alla legge n. 101, del 17 dicembre 2004, relativa all'obbligo di notifica europea concernente le norme tecniche (legge sulla consultazione SEE) e all'allegato II, capitolo XIX n. 1 (direttiva (UE) 2015/1535).

I

Le seguenti modifiche sono apportate al regolamento n. 1494, del 12 dicembre 2001, sull'allevamento di polli e tacchini domestici:

La base giuridica recita come segue:

Definito dal ministero dell'Agricoltura e dell'alimentazione il 12 dicembre 2001, ai sensi delle sezioni 5, 6, 7, 8, 9, 15, 19, 23, 24, 25 e 38 della legge n. 97 del 19 giugno 2009, sul benessere degli animali, cfr. regio decreto n. 814, dell'11 giugno 2010.

Il riferimento al SEE recita come segue:

Allegato I, capitolo I, sezione 9.1, punto 8 dell'accordo SEE. (direttiva 1999/74/CE) e n. 13. (direttiva 2007/43/CE) e allegato I, capitolo I, sezione 9.2, punto 2 (direttiva 2002/4/CE).

La sezione 3 recita come segue:

Sezione 3 *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

- a. Animali da riproduzione: polli domestici di età pari o superiore a 20 settimane e tacchini di età pari ad almeno 30 settimane che sono allevati per la produzione di uova da cova
- b. Area utilizzabile: area a disposizione degli animali in ogni momento, esclusa la zona di nidificazione
- c. Pulcini di un giorno e pulcini di tacchino: polli domestici e tacchini di età inferiore a 72 ore che non sono stati nutriti dopo la schiusa
- d. Tasso di mortalità giornaliera: il numero di polli morti al giorno tra i volatili introdotti nella stessa occasione in un allevamento, diviso per il numero di polli presenti nell'allevamento, moltiplicato per 100. Il numero di polli morti comprende quelli che sono morti a causa di malattie o altri motivi.
- e. Detentore: il proprietario dell'animale e altre persone che rappresentano il detentore nell'assistenza quotidiana del pollame su base permanente o temporanea
- f. Densità di allevamento: peso totale degli animali vivi presenti contemporaneamente per metro quadrato di superficie utilizzabile nell'allevamento
- g. Pollame: volatili della specie "pollo domestico" (*Gallus gallus*) e tacchino (*Meleagris gallopavo*)
- h. Impianti per il pollame: spazi esterni, edifici e strutture tecniche in cui viene allevato il pollame
- i. Branco: due o più volatili che sono presenti nello stesso allevamento allo stesso tempo

- j. Densità animale: il numero di volatili presenti contemporaneamente per metro quadrato di area utilizzabile nell'allevamento o nella gabbia
- k. Intervento chirurgico: tagliare o penetrare la pelle o altri tessuti viventi, distruggere tessuti viventi o rimuovere tutta o parte di una parte del corpo
- l. Polli da carne: polli domestici di età inferiore a 20 settimane allevati per la produzione di carne
- m. Pollastri: polli domestici di età inferiore a 20 settimane che sono allevati per la produzione di uova per alimenti o cova e tacchino di età inferiore a 30 settimane che viene allevato per la produzione di uova da cova
- n. Galline ovaiole: polli domestici di età pari o superiore a 20 settimane che sono allevati per la produzione di uova per il consumo umano.

La nuova sezione 4 bis è formulata come segue:

Sezione 4 bis *Consulenza sul benessere degli animali*

I detentori che non sono soggetti ai regimi di benessere degli animali di cui alla sezione 4 ter e che detengono 50 o più capi di pollame garantiscono che un veterinario valuti e fornisca consulenza sul benessere dei volatili almeno una volta all'anno.

La nuova sezione 4 ter è formulata come segue:

Sezione 4 ter *Regimi di benessere degli animali*

Detentori che detengono

- a. 200 o più polli da carne della specie pollo domestico e tacchino destinati alla produzione di carne
- b. 50 o più pollastre o chioce delle specie pollo domestico o tacchino
- c. 1 000 o più pollastre o galline ovaiole destinate alla produzione di uova per il consumo umano provenienti dalla specie pollo domestico

sono affiliati a un regime di benessere degli animali.

Il regime di benessere degli animali impone, come minimo, dei requisiti per il detentore al fine di:

- a. possedere le conoscenze e le competenze in materia di benessere delle specie avicole che allevano e del tipo di produzione in questione;
- b. garantire verifiche sia esterne che interne della loro azienda zootecnica;
- c. stipulare un accordo con un veterinario che visiterà l'azienda zootecnica e valuterà e fornirà consulenza in merito al benessere dei volatili almeno:
 - a. due volte all'anno in caso di allevamento di polli domestici o tacchini per la produzione di carne;
 - b. una volta per ogni introduzione di pollastre o chioce (animali da riproduzione) delle specie pollo domestico e tacchino;
 - c. una volta per ogni introduzione di galline ovaiole per la produzione di uova destinate al consumo umano;
 - d. una volta in un periodo di 12 mesi relativamente all'allevamento di pollastre ai fini della produzione di uova destinate al consumo umano.

Inoltre, nel detenere la specie pollo domestico o tacchino per la produzione di carne, il regime di benessere degli animali impone al detentore di partecipare al programma rivolto alla salute in caso di afta epizootica e al relativo calcolo del punteggio della pododermatite per tutti i branchi macellati.

Inoltre, in caso di allevamento di pollastre o galline ovaiole per la produzione di uova destinate al consumo umano e pollastre o chioce delle specie pollo domestico o tacchino, il regime di benessere degli animali impone al detentore di:

- a. misurare la qualità dell'aria e valutare la quantità di polvere, la qualità dei rifiuti e il piumaggio;
- b. svolgere corsi in modalità e-learning sull'abbattimento dei volatili.

La nuova sezione 4 quater è formulata come segue:

Sezione 4 quater *Piano per il benessere degli animali*

Nell'allevamento del pollame, il detentore deve disporre di un piano redatto in forma scritta che stabilisca le modalità per garantire il benessere dei volatili. Il piano deve descrivere, come minimo:

- a. le procedure necessarie per garantire che ciascun responsabile della cura dei volatili sia competente, abbia familiarità con i segni che indicano uno scarso benessere degli animali e sappia cosa fare nel caso in cui i volatili mostrino segni di scarso benessere;
- b. le modalità in cui i volatili vengono curati in caso di malattie, ferite o scarsa salute o quando i volatili mostrano segni di scarso benessere, compresa valutare se il trattamento ha avuto successo o se il volatile deve essere abbattuto;
- c. le procedure relative all'abbattimento dei volatili, anche in caso di focolai gravi di malattia;
- d. le procedure volte a garantire che i volatili siano assistiti in situazioni di emergenza, ad esempio quando il detentore non è in grado di prendersi cura dei volatili o in situazioni straordinarie.

La nuova sezione 4 quinquies è formulata come segue:

Sezione 4 quinquies *Documentazione*

Per ciascuna nuova introduzione di animali, il detentore documenta per iscritto le seguenti informazioni sui volatili detenuti in ogni allevamento:

- a. il numero di volatili introdotti;
- b. la dimensione dell'area utilizzabile;
- c. la razza o l'ibrido introdotto;
- d. eventuali valutazioni e consulenze fornite dal veterinario;
- e. eventuali malattie e lesioni sui volatili, comprese le possibili cause;
- f. qualsiasi trattamento di malattie e lesioni sui volatili;
- g. il numero di volatili che sono stati trovati morti o che sono stati abbattuti in occasione di ogni ispezione;
- h. la possibile causa di morte o di abbattimento in relazione ai volatili che muoiono per cause naturali o che devono essere abbattuti;
- i. il numero di volatili che rimangono nel branco dopo che i volatili sono stati selezionati per la vendita, la macellazione o che sono stati abbattuti.

In caso di allevamento delle specie di tacchino e pollo domestico per la produzione di carne, deve essere documentato per iscritto anche il punteggio della pododermatite registrato dal macello.

Inoltre, in caso di allevamento di pollastre o galline ovaiole della specie pollo domestico destinati alla produzione di uova per il consumo umano e pollastre o galline

ovaiole delle specie pollo domestico o tacchino, devono essere documentati per iscritto i risultati delle misurazioni, compresi gli indicatori di benessere e le eventuali azioni intraprese.

Le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) e la terza sottosezione sono registrate al momento dell'introduzione, le informazioni di cui alla lettera g) e alla seconda sottosezione sono registrate secondo necessità o quando vengono effettuate valutazioni e misurazioni e le informazioni di cui alle lettere e) ed f) sono registrate su base continuativa. Tutta la documentazione di cui al presente paragrafo è conservata per un periodo minimo di cinque anni e resa disponibile in occasione di ispezioni o altre indagini dell'Autorità norvegese per la sicurezza alimentare.

La sezione 7 recita come segue:

Sezione 7 *Impianti di allevamento del pollame*

Gli impianti di allevamento del pollame devono essere progettati in modo che:

- a. per quanto possibile, i bisogni fisici e mentali dei *volatili* siano soddisfatti, comprese le loro esigenze comportamentali;
- b. i *volatili* possano muoversi normalmente;
- c. la rete e altri materiali nelle gabbie siano di buona progettazione e qualità;
- d. vi sia rischio basso di lesioni ai *volatili*, compreso al momento della loro introduzione e spopolamento;
- e. il pavimento, il posatoio e altri materiali non causino disagio ai *volatili*;
- f. il posatoio ostacoli l'accesso ai *volatili* il meno possibile;
- g. sia facile effettuare un'ispezione approfondita e *supervisionare adeguatamente tutti i volatili*;
- h. i *volatili* possano ricevere cure e trattamenti di buona qualità;
- i. i *volatili* non possano scappare.

I volatili detenuti all'interno della stessa unità di superficie delimitata devono avere pari età.

La nuova sottosezione 3 della sezione 9 è formulata come segue:

I *volatili* non devono essere esposti a situazioni in cui vi è il rischio di elettrocuzione. Ciò non si applica all'uso necessario di recinzioni elettriche esterne altamente visibili. È vietato disporre, utilizzare ed erigere cavi sotto tensione al chiuso allo scopo di limitare o modificare il comportamento dei *volatili*.

L'attuale sottosezione 3 della sezione 9 diventa la nuova sottosezione quattro.

La nuova sezione 9 è formulata come segue:

Sezione 9 bis *Posatoio*

La presente disposizione si applica all'intera produzione di polli domestici, ad eccezione dei polli da carne.

I *volatili* devono avere accesso ai posatoi sui quali possono posarsi. Tutti i *volatili* devono potersi posare contemporaneamente.

I posatoi non devono presentare spigoli vivi e devono essere adatti alla specie e alle dimensioni dei *volatili*. I posatoi devono essere progettati in modo che la zampa possa ottenere una buona presa intorno al posatoio. I posatoi devono essere posizionati a un'altezza tale rispetto al pavimento che gli uccelli percepiscano di essere in alto quando si appollaiano e possano avere una visione d'insieme di ciò che accade sul pavimento. Il requisito relativo alla posizione elevata non si applica alle gabbie modificate.

I posatoi non devono essere posizionati in modo da ostacolare i movimenti dei volatili nell'area della lettiera o in modo da contaminare il mangime e l'acqua.

Alle galline ovaiole si applicano i seguenti requisiti supplementari. Ogni gallina deve avere a disposizione almeno 15 cm di posatoio. Nei sistemi con allevamento all'aperto, i posatoi non devono essere posizionati sopra la lettiera. La distanza orizzontale tra i posatoi deve essere di almeno 30 cm e la distanza orizzontale tra il posatoio e la parete deve essere di almeno 20 cm.

Fino al 1° gennaio 2027, le diverse soluzioni di posatoi testati possono essere considerati posatoi soddisfacenti per i volatili domestici in uova da cova e in covata, costituiti da genitori da riproduzione o da pollastre per la produzione di uova destinate al consumo umano, a condizione che i dispositivi siano adatti e confortevoli quando i volatili vi si posano sopra.

La sezione 10 recita come segue:

Sezione 10 *Clima*

La temperatura e la qualità dell'aria devono essere adattate alle esigenze dei *volatili*. I *volatili* devono essere allevati in locali asciutti e privi di correnti d'aria. *La quantità di polvere non deve essere così elevata da causare un significativo deterioramento del benessere dei volatili. Il livello dei gas nell'aria non deve avere un impatto significativo sui volatili. La concentrazione di ammoniaca e biossido di carbonio non deve superare rispettivamente 20 ppm e 3 000 ppm, misurati all'altezza della testa dei volatili. Il detentore deve disporre di procedure redatte per iscritto che devono essere rispettate al fine di garantire che non siano superati i limiti critici e che vengano intraprese azioni in caso di superamento dei limiti. I risultati delle misurazioni e le azioni che sono state intraprese devono essere documentati.*

La sezione 11 recita come segue:

Sezione 11 *Sistemi di ventilazione e allarme relativi al clima*

I sistemi di ventilazione e i sistemi di trattamento degli effluenti di allevamento devono essere progettati, gestiti e mantenuti in modo tale che non si verifichino concentrazioni sfavorevoli di gas.

Se l'area abitativa non è ventilata sufficientemente in modo naturale, questa deve essere dotata di:

- a. un sistema di ventilazione meccanica che garantisca un'adeguata circolazione dell'aria;
- b. ventilazione manuale di emergenza da utilizzarsi in aggiunta al sistema di ventilazione meccanica;
- c. un sistema di allarme funzionante che emetta un allarme in caso di interruzioni di corrente e temperatura eccessivamente alta o bassa.

Il sistema di allarme deve allertare le persone designate in caso di guasto del sistema di ventilazione meccanica. Il sistema di allarme deve continuare a funzionare in caso di interruzione di corrente. L'allarme deve essere sottoposto a collaudo almeno una volta alla settimana per assicurarsi che sia funzionante e per identificare e correggere il prima possibile eventuali guasti. Le prove effettuate devono essere documentate.

La sezione 17, sottosezione 2 è formulata come segue:

Le postazioni per mangiare e bere devono essere sufficienti. Tutti *volatili* devono essere in grado di accedere facilmente all'acqua e ai mangimi. Se i *volatili* non hanno libero accesso al mangime, lo spazio per la mangiatoia deve essere sufficiente affinché tutti i volatili possano mangiare contemporaneamente. I *volatili* devono *sempre* avere libero accesso ad acqua

potabile di buona qualità. Tutti i *volatili* devono avere accesso ad almeno due postazioni di abbeveraggio. Le *postazioni di abbeveraggio* devono essere progettate e mantenute in modo da garantire il minor spreco possibile di acqua.

La nuova sottosezione 3 della sezione 17 è formulata come segue:

Le pollastre e gli esemplari riproduttori trasportati tra aziende avicole devono essere alimentati dal destinatario entro 24 ore dall'ultima volta che sono stati alimentati dal fornitore. Se i volatili sono abituati a essere alimentati due o più volte al giorno, i volatili devono essere alimentati entro 12 ore. Il tempo trascorso per il carico e lo scarico dei volatili non è incluso nelle 12 ore di cui alla seconda frase della presente sottosezione. I volatili devono essere in grado di trovare facilmente mangime e acqua all'arrivo nella struttura ricevente.

La nuova sezione 17 bis è formulata come segue:

Sezione 17 bis *Lettieria e bagni di polvere*

I volatili devono avere accesso a una lettiera. La lettiera deve essere costituita da un materiale sfuso, come sabbia, ghiaia, trucioli di legno, paglia o torba, che incoraggia i volatili a beccare e razzolare. La superficie della lettiera deve essere asciutta e l'intero strato di lettiera deve essere mantenuto adeguatamente asciutto in modo che i volatili lo utilizzino e possano farlo senza provare alcun disagio. Una nuova lettiera deve essere utilizzata ogni volta che viene introdotto pollame nuovo.

L'intera area utilizzabile per tacchini e polli da carne deve essere coperta da lettiera.

Inoltre, i volatili devono avere accesso a una quantità adeguata di materiali adatti ai bagni di polvere.

Per i volatili tenuti in gabbia, il bagno di polvere deve essere posizionato e progettato in modo tale che tutti i volatili presenti nella gabbia possano utilizzarlo nel corso della giornata senza che alcun materiale fuoriesca dal bagno. I volatili devono poter entrare in contatto con il materiale durante il bagno di polvere.

La nuova sezione 17 ter è formulata come segue:

Sezione 17 ter *Ambiente abitativo modificato*

Oltre ai requisiti di cui alla sezione 9 bis e alla sezione 17 bis, tutti i volatili devono avere accesso a vari materiali idonei destinati a stimolare e incoraggiare i volatili a compiere comportamenti naturali come l'esplorazione, l'attività, il gioco, la ricerca di mangimi, le beccate e il riposo, nonché trascorrere del tempo in posizione sopraelevata. I materiali utilizzati *devono* essere adattati all'età e alle esigenze specifiche dei volatili, come piattaforme per polli da carne e tacchini.

La sezione 19 recita come segue:

Sezione 19. *Manipolazione.*

La cattura e le altre manipolazioni del pollame devono essere effettuate con la massima attenzione per evitare di *provocare* lesioni o inutili paure ai *volatili*. Durante lo spopolamento delle gabbie, i *volatili devono essere sostenuti* sotto lo sterno o tenuti in altro modo tale che le ali o altre parti del corpo non vengano danneggiate.

Il pollame non deve essere *sollevato* o trasportato per una zampa. La distanza di trasporto dovrebbe essere limitata *per quanto possibile*. I *volatili devono essere trasportati in modo adeguato alle loro dimensioni e peso*.

Non è possibile trasportare più di un tacchino alla volta. I tacchini sono portati con la testa rivolta verso l'alto, tranne nel momento in cui vengono sollevati. Fino all'età di 14

settimane, i tacchini devono essere trasportati tenendoli intorno a entrambe le zampe o tenuti vicino al trasportatore, sostenuti dal corpo e dal braccio del trasportatore. I tacchini di età superiore alle 14 settimane o appartenenti a un branco con un peso medio superiore a 10 kg per volatile devono essere trasportati tenendoli intorno a entrambe le zampe e sostenendo la base di un'ala.

La sezione 20 recita come segue:

Sezione 20 *Igiene*

Gli impianti di allevamento di pollame devono avere buoni livelli di igiene. Gli impianti devono essere puliti e disinfettati tra ciascuna *introduzione di volatili*. Le aree esterne devono essere dotate di sistema di drenaggio per evitare che si riempiano di *fango*.

I volatili morti devono essere rimossi quotidianamente.

La sezione 21 recita come segue:

Sezione 21 *Interventi chirurgici e divieto di rimozione delle parti del corpo*

Non si effettuano interventi chirurgici sul pollame a meno che non siano necessari per indagare, prevenire o curare malattie o lesioni del volatile. Tutti gli interventi devono tenere conto della capacità funzionale e della qualità di vita del volatile. Tuttavia, fino al 1° gennaio 2030, sarà ancora consentito rimuovere l'articolazione più esterna dello sperone dei galli per evitare che le galline si feriscano.

Tutte le procedure relative al pollame devono essere eseguite da un veterinario praticando un metodo delicato riconosciuto in medicina veterinaria. Ai volatili devono essere somministrati l'anestesia e gli antidolorifici necessari con una durata d'azione sufficiente.

La sezione 25 recita come segue:

Sezione 25 *Prescrizioni relative ai sistemi a stabulazione libera*

Nei sistemi a stabulazione libera per le galline ovaiole, devono essere presenti:

- a. un massimo di nove *galline per m²* di superficie utilizzabile a disposizione *delle galline*;
- b. *nidi, adatti alla deposizione delle uova e con una superficie diversa dalla rete. Deve essere presente almeno un nido individuale ogni sette galline o almeno 1 m² di spazio per il nido per 120 galline se si usano nidi comuni*;
- c. almeno 250 cm² di lettiera per gallina e la lettiera occupa almeno un terzo della superficie del pavimento;
- d. *mangiatoie che le galline possano utilizzare senza ostacoli, con uno spazio minimo di 10 cm per gallina nel caso di mangiatoie lineari o di 4 cm per gallina nel caso di mangiatoie circolari*;
- e. *abbeveratoi che le galline possano utilizzare senza ostacoli, con uno spazio minimo di 2,5 cm per gallina o di 1 cm per gallina nel caso di abbeveratoi circolari*. In caso di utilizzo di abbeveratoi a tettarella o di coppette, deve essere presente almeno un abbeveratoio a tettarella o una tettarella per l'acqua *ogni dieci galline*;
- f. un *substrato* nelle stie progettato in modo da sostenere adeguatamente gli artigli rivolti in avanti di ciascuna zampa.

La sezione 26 recita come segue:

Sezione 26 *Prescrizioni supplementari per le voliere*

Nei sistemi di produzione in cui le galline ovaiole possono spostarsi liberamente tra i diversi livelli, vi devono essere:

- a. un massimo di quattro livelli;
- b. una distanza di almeno 45 cm tra ogni livello;
- c. sistemi di alimentazione e abbeveratoi distribuiti in modo da garantire la parità di accesso per tutte le galline;
- d. disposizioni adottate per i livelli in modo da evitare che gli escrementi cadano sui livelli sottostanti.

La sezione 29 recita come segue:

Sezione 29 Prescrizioni relative alle gabbie modificate

Non è consentito creare nuovi allevamenti di galline ovaiole per i quali vengono utilizzate gabbie modificate o aggiungere nuove gabbie modificate per gli allevamenti di galline ovaiole esistenti.

Nelle gabbie modificate per galline ovaiole devono essere presenti:

- a. almeno 850 cm² di superficie della gabbia per gallina, di cui almeno 675 cm² di superficie utilizzabile. La superficie utilizzabile deve avere una larghezza di almeno 30 cm, un'altezza di almeno 45 cm e una pendenza non superiore al 14 %. Al di fuori dell'area utilizzabile, l'altezza deve essere di almeno 20 cm. Ogni gabbia deve avere una superficie totale di almeno 2 000 cm² di
- b. nidi, adatti alla deposizione delle uova e con una superficie diversa dalla rete. Il numero di nidi e le dimensioni dei nidi devono essere adattati alle dimensioni del branco;
- c. mangiatoie accessibili senza ostacoli e con almeno 12 cm di spazio per ogni gallina;
- d. un sistema di abbeveraggio adeguato alle dimensioni del gruppo. Se si utilizzano abbeveratoi a tettarella o coppette, vi devono essere almeno due abbeveratoi a tettarella o coppette per ogni gallina;
- e. un dispositivo di accorciamento degli artigli per garantire che gli artigli delle galline si consumino e non si allunghino troppo. Il dispositivo di accorciamento degli artigli deve essere sostituito quando l'effetto diventa troppo limitato;
- f. un massimo di 5,5 galline per m³ di volume del locale.

Tra le file di gabbie deve essere presente un corridoio di almeno 90 cm di larghezza. La distanza tra il pavimento e le gabbie del livello più basso deve essere di almeno 35 cm.

Capitolo VII. Disposizioni particolari relative all'allevamento di animali da riproduzione

La sezione 30, sottosezione 2 è formulata come segue:

Per gli animali da riproduzione dei polli domestici destinati alla produzione di carne, la densità di animali non deve superare i sette animali per m². Nel caso in cui non tutti i volatili siano in grado di muoversi normalmente e mostrare un comportamento normale, la densità degli animali deve essere ridotta secondo le necessità.

La sezione 30, sottosezione 3 è abrogata.

L'attuale sezione 30, sottosezione 4 diventa la nuova sottosezione 3.

La sezione 31 recita come segue:

Sezione 31 Prescrizioni relative alle gabbie

Non è consentito creare nuove strutture in cui vengano utilizzate gabbie modificate per tenere gli esemplari da riproduzione o installare nuove gabbie modificate per gli animali da riproduzione allevati.

Gli esemplari da riproduzione dei polli domestici delle razze ovaiole e delle razze destinate alla produzione di carne sono soggetti agli stessi requisiti che si applicano alle galline ovaiole in gabbie modificate. Per gli animali da riproduzione destinati alla produzione di carne, la *densità* di animali non deve superare i sei animali per m². *Nel caso in cui non tutti i volatili siano in grado di muoversi normalmente e mostrare un comportamento normale, la densità degli animali deve essere ridotta secondo le necessità.*

Le gabbie devono essere sufficientemente alte da consentire ai volatili di accoppiarsi senza rischi di lesioni.

La sezione 32 recita come segue:

Sezione 32 Prescrizioni relative all'allevamento dei tacchini

Per i tacchini da riproduzione, la densità degli animali non deve essere superiore a quattro esemplari femmina per m² e a due esemplari maschio per m². Nel caso in cui non tutti i volatili siano in grado di muoversi normalmente e mostrare un comportamento normale, la densità degli animali deve essere ridotta secondo le necessità.

Il capitolo VIII è formulato come segue:

Capitolo VIII. Disposizioni speciali relative all'allevamento di pollastre di pollame domestico

La sezione 33 recita come segue:

Sezione 33 Prescrizioni relative ai sistemi di allevamento a stabulazione libera

In caso di *allevamento di pollastre domestiche* a stabulazione libera, la *densità degli animali* non deve essere superiore a 15 volatili per m² a 12 settimane di età e non deve essere superiore a 12 volatili per m² a 17 settimane di età. Questa disposizione può essere derogata ai fini della socializzazione nel luogo della deposizione.

In caso di *allevamento* in sistemi a più livelli, la *densità degli animali* non deve superare i 24 volatili per m² di superficie utilizzabile a le cinque settimane di età e *fino alle* 16 settimane di età. Per l'allevamento dopo le 16 settimane di età, la *densità di animali* non deve superare i 22 volatili per m² di superficie utilizzabile.

Nel caso in cui non tutti i volatili siano in grado di muoversi normalmente e mostrare un comportamento normale, la densità degli animali deve essere ridotta secondo le necessità.

La sezione 34 recita come segue:

Sezione 34 Prescrizioni relative all'allevamento in gabbie:

Non è consentito creare nuovi allevamenti di pollastre per i quali vengono utilizzate gabbie modificate o installare nuove gabbie modificate per gli allevamenti di pollastre già esistenti.

In caso di *allevamenti di pollastre* in gabbia, la *densità degli animali* non deve superare i 28 volatili per m² a cinque settimane di età e non deve superare i 15 volatili per m² a 17 settimane di età. *Nel caso in cui non tutti i volatili siano in grado di muoversi normalmente e mostrare un comportamento normale, la densità degli animali deve essere ridotta secondo le necessità.*

I *volatili* che saranno successivamente allevati in sistemi a stabulazione libera una volta diventati galline riproduttrici o ovaiole non devono essere tenuti in gabbia.

La nuova sezione 34 ter è formulata come segue:

Sezione 34 ter Sistemi di allevamento e notifica da parte dei allevatori di pollastre

Gli esemplari da riproduzione e le galline ovaiole devono essere tenuti nello stesso tipo di ambiente in cui si trovavano quando erano pollastre.

I detentori di pollastre da riproduzione devono informare il produttore di uova, al più tardi al momento della consegna, del sistema in cui le galline sono state alloggiare, della razza o dell'ibrido, del numero di volatili, della data di schiusa, del tasso di mortalità dei riproduttori, dello stato di salute, dello stato di vaccinazione e di eventuali trattamenti medici.

La sezione 35 bis è formulata come segue:

Sezione 35 bis Densità di allevamento

La densità di allevamento standard per i polli da carne è di 25 kg/m² al massimo.

I produttori di polli da carne che sono in grado di documentare che la salute delle zampe dei polli è buona attraverso il punteggio ottenuto per la pododermatite possono aumentare la densità di allevamento ai sensi della sezione 35 ter del presente regolamento. Tuttavia, non è consentito produrre con una densità di allevamento superiore a un massimo di 36 kg/m². Inoltre, al fine di produrre a densità superiori a 34 kg/m² è necessario soddisfare anche i requisiti di cui agli allegati 2 e 3.

L'Autorità norvegese per la sicurezza alimentare può concedere l'autorizzazione a derogare temporaneamente dalla densità massima di allevamento in caso di circostanze impreviste che causino ritardi nella consegna degli animali al macello.

La sezione 35 ter è formulata come segue:-

Sezione 35 ter Programma per la salute delle zampe dei polli da carne

Il programma per la salute delle zampe si basa sulla valutazione della pododermatite dei polli da carne al momento della macellazione, con successiva suddivisione in tre classi:

Classe 0: Niente di rilevante

Classe 1: Ferite lievi, piccole lesioni

Classe 2: Ferite gravi, lesioni gravi.

I punteggi della pododermatite sono calcolati sulla base della classificazione di cui alla prima sottosezione e sono suddivisi nei livelli A, B e C.

All'inizio del programma, sono necessarie tre introduzioni in successione di volatili con A per aumentare la densità massima da 34 a 36 kg. I produttori che possono documentare tre introduzioni con A in successione direttamente prima di iniziare il programma possono aumentare immediatamente la densità massima da 34 a 36 kg. Il livello successivamente raggiunto influisce sulla densità come segue:

Densità consentita	massima	Livello raggiunto	Conseguenze per la successiva introduzione
Oltre 25 kg fino a 33 kg inclusi		Un'introduzione con A	Aumento per un massimo di 2 kg.
Da 34 kg compresi fino a 36 kg compresi		Tre introduzioni con A in successione	Aumento per un massimo di 2 kg.
Oltre 25 kg fino a 36 kg		Un'introduzione con B	Riduzione di 3 kg.

inclusi		
	Eccezione: un'introduzione con B avviene dopo quattro introduzioni successive con A	Nessun cambiamento.
Oltre 25 kg fino a 36 kg inclusi	Un'introduzione con C	Riduzione di 5 kg.

Qualora circostanze che esulano dal controllo del produttore determinino una classificazione elevata relativamente a un'introduzione, l'Autorità norvegese per la sicurezza alimentare può, su richiesta, decidere che il livello raggiunto non comporti una riduzione della densità nell'introduzione successiva.

La sezione 35 quater è formulata come segue:

Sezione 35 quater *Documentazione speciale per polli da carne allevati a densità a partire da 34 kg/m²*

Nel caso di densità dei polli fino a 34 kg/m² inclusi, oltre alle informazioni di cui alla sezione 4 quinquies, devono essere documentati anche i requisiti di cui agli allegati 2 e 3.

La sezione 37 recita come segue:

Sezione 37 *Il programma per la salute delle zampe dei tacchini*

Il programma per la salute delle zampe si basa sulla valutazione della pododermatite degli esemplari femmina di tacchino al momento della macellazione, con successiva suddivisione in quattro classi:

Classe 0: Niente di rilevante

Classe 1: Ferite lievi

Classe 2: Ferite gravi, meno del 50 % dell'area affetta da pododermatite

Classe 3: Ferite gravi, oltre il 50 % dell'area affetta da pododermatite

In caso di lesione grave fino a meno del 50 % dell'area di pododermatite, ma anche di lesione grave a una o più dita, alla pododermatite sarà assegnata la classe 3.

I punteggi della pododermatite sono calcolati sulla base della classificazione di cui alla prima sottosezione e sono suddivisi nei livelli A, B, C e D.

La densità degli animali all'introduzione dei pulcini di tacchino di età pari a un giorno deve essere regolata come segue in base al punteggio della pododermatite ottenuto al momento dell'introduzione precedente:

Livello	Punteggio (punteggio medio della pododermatite per tutti gli esemplari femminili di tacchino macellati)	Densità dei pulcini di tacchino di età pari a un giorno/m ² all'introduzione successiva
A	150-179	4,6
B	180-209	4,5
C	210-239	4,4
D	240 o superiore	4,3

Qualora circostanze che esulano dal controllo del produttore determinino una classificazione elevata relativamente a un'introduzione, l'Autorità norvegese per la sicurezza alimentare può, su richiesta, decidere che il punteggio raggiunto non comporti una riduzione della densità nell'introduzione successiva.

Il capitolo XI è formulato come segue:

Capitolo XI. Disposizioni amministrative

L'allegato 3, sezione 1 e 2 è formulato come segue:

1. In caso di densità di allevamento *a partire da 34 kg/m²*, il detentore si assicura che la documentazione relativa al branco contenga le seguenti informazioni: tasso di mortalità giornaliera, *la mortalità giornaliera totale per l'intera introduzione* in base ai calcoli del *detentore* e alla razza o all'ibrido di cui è composto il branco.
2. Sotto la supervisione dell'Autorità norvegese per la sicurezza alimentare, il macello registra le informazioni di cui al punto 1, insieme al numero di animali morti all'arrivo al macello, indicando il produttore e l'azienda/pollaio. La plausibilità dei dati e del *tasso di mortalità giornaliera totale per l'intero branco introdotto* deve essere verificata, tenendo conto del numero di animali macellati e del numero di animali morti all'arrivo al macello.

II

Tali modifiche avranno effetto immediato.

PROGETTO